

**ACCORDO QUADRO DI MESI CINQUE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016.**

**LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL
PATRIMONIO DELL'ATER, COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE
TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE.**

AREA N° 5

IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO: € 49.000,00 oltre I.V.A.

4

**LINEE GUIDA PER LA STESURA
DEI PIANI DI SICUREZZA**

Il Responsabile del Procedimento:
(ing. Michele GERARDI)

Il progettista:
(geom. Mario RESTAINO)

1. PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, ovvero per la pianificazione della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori impegnati nei "Lavori edili generali di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R. di Potenza, comprese le connesse opere impiantistiche, termoidrauliche, elettriche e dell'artigianato in genere".

Il progetto in oggetto intende regolamentare gli affidamenti di appalti specifici concernenti l'esecuzione di lavori di manutenzione e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti che nel tempo (della durata dell'accordo quadro) dovessero rendersi necessarie per garantire l'efficienza funzionale (dal punto di vista edile ed idricosanitario) degli edifici di proprietà e/o in gestione da parte dell'A.T.E.R. di Potenza, la cui consistenza è indicata nell'allegato "Consistenza patrimoniale".

Trattandosi di interventi non definiti e non definibili a priori non è possibile, per le fattispecie in esame, definire, nello specifico, le lavorazioni che verranno richieste all'appaltatore e pertanto non è possibile procedere alla redazione di un puntuale "Piano di sicurezza e Coordinamento".

Occorre inoltre considerare che in generale trattasi di interventi di modesta entità eseguiti da un'unica impresa.

In relazione a quanto sopra nel seguito si riportano le indicazioni e disposizioni minime, considerando che, nel caso in cui determinate lavorazioni richiedano la redazione del P.S.C. lo stesso verrà allegato all'O.d.L.

Tali indicazioni e disposizioni si riferiscono pertanto ai lavori in cantiere (D.Lgs. n. 81/2008 - Titolo IV) per la realizzazione delle opere sopra descritte.

2. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

I soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera sono i seguenti:

Committente (C): il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nell'esercizio della sua attività egli provvede all'espletamento di tutte le attività contemplate nei capitolati e nei documenti contrattuali connesse con la gestione del contratto e si attiene alle disposizioni riportate agli art. 90 e 99 del d.Lgs. n. 81/2008.

Direttore dei lavori (DL): il tecnico debitamente iscritto all'albo professionale che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, assume la responsabilità della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Committente.

Direttore del cantiere (DC): il tecnico debitamente iscritto all'albo professionale, nominato dall'appaltatore, che ha la responsabilità della gestione tecnico - esecutiva dei lavori e che deve, ai sensi dell'art. 96 del d.Lgs. n. 81/2008, vigilare sull'osservanza dei Piani di Sicurezza.

Responsabile dei lavori (RL): responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del d.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento. A seguito incarico formale da parte del committente, egli provvede ad assolvere gli obblighi richiamati dagli artt. 90 e 99 del d.Lgs. n. 81/2008.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione (CSP): soggetto, in possesso dei requisiti richiamati dall'arti 98 del d.Lgs. 81/2008, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del d.Lgs. n. 81/2008.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del d.Lgs. n.81/2008, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato- il CSE inoltre deve essere in possesso dei requisiti richiamati dall'art. 98 del d.Lgs. n. 81/2008.

Impresa affidataria (APP): impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; essa inoltre assume gli obblighi di cui all'art. 97 del d.Lgs. n.81/2008.

Datore di lavoro (DDL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (rif/ art. 2, lettera b, del d.Lgs. n. 81/2008). Nell'esercizio della propria attività egli assolve agli obblighi del d.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare si attiene a quanto disposto dall'arti 97 del d.Lgs. n. 81/2008.

Lavoratore (LAV): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari e che si attiene agli obblighi richiamati dal d.Lgs. n. 81/2008.

Lavoratore autonomo (LA): persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione- nell'esercizio della propria attività egli si attiene a quanto disposto dall'art. 95 del d.Lgs. n. 81/2008.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (rif. art. 2, lettera i, del d.Lgs. n. 81/2008).

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.Lgs. n. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

3. CONTESTO AMBIENTALE E CARATTERISTICHE DELL' APPALTO

Descrizione delle opere di progetto

Gli interventi previsti nell'ambito dell'affidamento non sono predeterminabili, ma dipendono dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nella durata dell'Accordo Quadro.

Non è possibile pertanto procedere, preliminarmente all'affidamento dei singoli interventi, alla predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento generale bensì sono allegate al presente Capitolato

le “Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza”.

Gli interventi potranno interessare tutti gli immobili in proprietà e/o in gestione da parte dell’A.T.E.R. di Potenza, ubicati in tutti il territorio Provinciale.

Trattasi prevalentemente di interventi che verranno eseguiti all’interno delle singole unità immobiliari, anche se potranno interessare parti comuni.

In generale, le misure preventive atte a limitare l’insorgenza di rischi dovuti alla contemporanea presenza di più imprese consistono in:

- identificazione dei soggetti che dovranno attuare le misure di coordinamento. In questo contesto è necessario individuare in modo circostanziato i referenti delle stazioni appaltanti perché ad essi bisognerà riferirsi per attivare un corretto flusso di informazioni in relazione alle misure di sicurezza da adottare;
- attivazione di riunioni di informazione reciproca fra datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) soprattutto in presenza di appalti scorporati o promiscui;
- verifica periodica e aggiornamento del/dei piano/i di sicurezza mediante "riunioni di coordinamento" fra committente, appaltatori e relativi rappresentanti dei lavoratori da effettuarsi con scadenza mensile ed all’inizio di lavorazioni a rischio elevato per tutta la durata dei lavori;
- organizzazione della vigilanza a cura del committente per accertare anche a campione il rispetto delle misure di prevenzione decise durante la fase di coordinamento. I soggetti incaricati di questa verifica devono poter utilizzare idonei strumenti di intervento per ottenere con la massima sollecitudine il ripristino delle condizioni di sicurezza (ad esempio lettere di richiamo e di contestazione).

4. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

In caso di lavori eseguiti all’esterno dei fabbricati, l’area interessata dal cantiere, dovrà essere recintata e custodita rispetto all’ambiente esterno.

All’interno dell’area di cantiere vanno previsti, se necessari, tutti i servizi per le attività correlate (spogliatoi, uffici, magazzini, depositi, aree per varie lavorazioni, ecc.).

Le eventuali opere provvisorie, là dove necessarie, sono costituite essenzialmente da:

- delimitazione e recinzione delle aree di cantiere;
- installazione di prefabbricati di servizio all’interno dell’area di cantiere;
- impianto elettrico di cantiere;
- opere provvisorie in copertura (linea vita etc.);
- ponteggio.

5. VINCOLI CONNESSI AL SITO

L’area di intervento cade in una zona dedicata alla edificazione di strutture residenziali. Non esistono vincoli

connessi al sito.

L'Appaltatore dovrà porre comunque la massima cura nell'impiegare attrezzature silenziose a norma, effettuare frequenti inaffiamenti dei cumuli che possono diffondere polvere, curare con idonea segnaletica i percorsi dei mezzi d'opera in entrata o uscita dal cantiere, proteggere gli scavi profondi a confine della viabilità pubblica con adeguati dispositivi.

6. VIABILITÀ E ACCESSO AL CANTIERE

I mezzi di trasporto dei materiali, che accederanno al cantiere dagli ingressi carrai, dovranno moderare la velocità, sia all'interno del cantiere che all'uscita dello stesso per immettersi sulle vie di percorrenza dei mezzi d'opera.

Dovrà essere predisposta idonea segnaletica ben visibile nei punti di immissione.

Lungo le strade di accesso al cantiere saranno poste apposite segnalazioni di cantiere e lavori in corso con l'indicazione, in corrispondenza degli accessi delle uscite "USCITA AUTOMEZZI", il tutto secondo quanto previsto dal codice della strada.

Per le operazioni di carico e scarico alcuni addetti alle operazioni dovranno vigilare affinché il passaggio di persone e movimento di mezzi o scarico e carico dei materiali non avvengano contemporaneamente. Tutte le attività dovranno essere seguite dalla pulizia dell'area di cantiere interessata dalle lavorazioni.

7. ONERI RELATIVI AL PIANO DI SICUREZZA

Una stima corretta e attendibile dei costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori potrà essere esplicitata solo in fase esecutiva in relazione alle singole fattispecie di intervento.

Già in questa fase preliminare, però, è possibile effettuare una stima sommaria dei costi della sicurezza, in funzione della pericolosità, rischiosità ed entità delle opere da realizzare, sulla base delle esperienze pregresse.

In linea di massima, sulla base di elementi raccolti attraverso l'analisi di appalti simili, il costo della sicurezza per la realizzazione del presente progetto, potrà aggirarsi intorno al 2,50% dell'importo stimato per i lavori.

Gli oneri specifici, per ogni singolo intervento, dovranno essere evidenziati e quantificati preventivamente nello specifico O.d.L. di affidamento.